

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 609-sexies Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli [articoli 609-bis](#), [609-ter](#), [609-quater](#), [609-octies](#) e [609-undecies](#) sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'[articolo 609-quinquies](#), il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.